

SCHEMA CONTRATTUALE DI FINANZIAMENTO

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in _____ si stipula il presente contratto di finanziamento

Tra:

(Ragione Sociale)(Sede legale)(C.F.)(Nr.reg.imprese)(Capitale sociale) in seguito denominato "mutuante"
e

Contarina S.p.A. - Via Vittorio Veneto, 6 – 31027 – Lovadina di Spresiano (TV) - P.IVA - C.F.- Reg. Imprese di Treviso: 02196020263 – Capitale sociale 2.647.000 i.v. in seguito denominata "mutuatario".

Premesso che:

- Contarina S.p.A. è la società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consiglio di Bacino Priula di Villorba (TV), da questo interamente detenuta e concessionaria "in house" del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni consorziati al suddetto Ente Pubblico, e quindi soggetta all'applicazione del D.Lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici);
- Nella seduta del Consiglio di Amministrazione di Contarina S.p.A. in data 28/03/2017 è stato approvato il piano investimenti 2017 e le relative forme di finanziamento, depositati agli atti societari al protocollo 3597/CN così come presentati, dando mandato al Direttore Generale Michele Rasera di perfezionare i relativi atti amministrativi per il raggiungimento degli obiettivi compresi i poteri per la sottoscrizione dei contratti di finanziamento, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio di Bacino Priula;
- in data 28/04/2017 l'Assemblea del Consiglio di Bacino Priula ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della Convenzione per l'esercizio del controllo analogo, ha espresso il proprio parere favorevole all'approvazione del budget 2017 e del programma degli investimenti del 2017 e che in pari data l'Assemblea di Contarina S.p.A. ha approvato gli atti inerenti al budget e agli investimenti precedentemente richiamati;
- Contarina S.p.A. ha la necessità quindi di attivare la ricerca di finanziamento per il primo stralcio di investimenti già eseguiti e da realizzare nel breve periodo;
- Contarina S.p.A. per garantire la corretta e regolare esecuzione delle opere di cui sopra ha indetto, nel rispetto dei principi eurocomunitari di cui all'art. 4, D.Lgs. 50/2016, una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l'assunzione del finanziamento necessario;
- A seguito dell'espletamento di detta procedura di gara, con propria delibera del __/__/2017 il Consiglio di Amministrazione di Contarina S.p.A. ha affidato il servizio in parola al mutuante, avendo questi formulato la migliore offerta economica tra le n. __ offerte pervenute.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Oggetto del contratto

Il mutuante concede al mutuatario, il quale accetta, un finanziamento per complessivi € 7.900.000= (settemilioninovecentomilaeuro/00) per la copertura del primo stralcio di investimenti già eseguiti e da realizzare nel breve periodo.

Il mutuo si intende chirografario senza covenant.

Art.2 – Termini e modalità delle erogazioni

Il finanziamento sarà reso disponibile a titolo di fido concesso entro e non oltre il __/__/__, in un c/c intestato al mutuatario ed intrattenuto presso la parte mutuante in un'unica soluzione con disponibilità immediata dei fondi.

Art.3 – Termini e modalità del rimborso

Il mutuatario si obbliga a restituire la somma finanziata di € 7.900.000,00= (settemilionovecentomila euro/00) ed i relativi interessi entro 40 (quaranta) trimestri mediante rate trimestrali posticipate, senza necessità di espressa richiesta da parte del mutuante come da piano di ammortamento allegato.

Dette rate trimestrali comprendono:

- a) Quota capitale occorrente per compiere gradualmente la restituzione dell'intera somma finanziata nel periodo convenuto di 40 (quaranta) trimestri secondo il piano di ammortamento che sarà allegato all'atto attestante l'inizio dell'ammortamento;
- b) Quota interessi nella misura di un tasso variabile pari alla quotazione dell'Euribor a 3 mesi con coefficiente 365, eventualmente, in caso di mancanza di calcolo non puntuale, arrotondato allo 0,05 (zero virgola zero cinque) superiore, in essere per valuta alla data di pagamento della rata, maggiorato di _____ punti in ragione d'anno ("Spread"), e fermo restando la non applicabilità della c.d. clausola floor su Euribor a 3 mesi.

Gli interessi e le mensilità come sopra dovuti per l'ammortamento del finanziamento, saranno pagati dalla parte mutuataria mediante l'addebito del conto corrente intestato alla medesima. Il mutuatario si impegna a mantenere in essere tale conto corrente fino all'estinzione del finanziamento e ad ivi preconstituire di volta in volta i fondi necessari per il pagamento di quanto dovuto alle scadenze previste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, L. 136/2010, si dà atto che i suddetti versamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario, pena la nullità del presente contratto, sul conto corrente dedicato i cui estremi sono: _____.

I soggetti delegati dalla parte mutuante ad operare su tale conto corrente sono: _____, C.F. _____, _____, C.F. _____.

Il mutuante deve tempestivamente comunicare al mutuatario ogni variazione relativa ai suddetti dati.

Art.4 – Ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del finanziamento anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto, decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore del mutuante nella misura del tasso contrattualmente vigente maggiorato di 3 (tre) punti in ragione d'anno. Su detti interessi non sarà applicata alcuna capitalizzazione periodica.

Art.5 – Rimborso anticipato

Il mutuatario, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento in linea capitale e interessi, ivi compresi quelli moratori, a condizione che sia corrisposta alla parte mutuante una commissione del 2% (due per cento) del capitale restituito anticipatamente.

Art.6 – Commissioni e spese

Ai sensi e per gli effetti del titolo VI, capo I del T.U.B., si applicano al finanziamento le seguenti commissioni e spese:

- a) Spese di istruttoria pari allo 0,50% sull'importo del mutuo per complessivi euro 39.500,00 (trentanovemilacinquecento euro/00);
- b) Ogni spesa, onorario e commissione relativa alla presente operazione, con espressa esclusione degli oneri fiscali ad essa riconducibili e tempo per tempo in essere nonché delle

spese previste alla precedente lettera a), si intende ricompresa nella maggiorazione del tasso di cui all'art. 3, lettera b ("Spread").

Art.8 – Subappalto

Data la particolarità della prestazione richiesta non è consentito ricorrere al subappalto del presente servizio.

Art.9 – Obbligazioni

Il mutuatario si obbliga a restituire l'importo corrispondente al debito residuo del finanziamento, comprensivo degli interessi maturati alla data.

Il mutuante si obbliga a concedere il finanziamento in oggetto secondo quanto contrattualmente previsto, pena la rifusione di qualsivoglia onere aggiuntivo che il mutuatario dovesse sostenere in conseguenza di tali inadempienze del mutuante.

Art.10 – Solidarietà ed indivisibilità degli obblighi

Il mutuatario dichiara che tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto si intendono costituite con vincolo solidale ed indivisibile anche per successori ed aventi causa a qualunque titolo, anche particolare.

Art.11 – Risoluzione del contratto di finanziamento

Il mutuante avrà diritto di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora:

- a) Il mutuatario e i suoi eventuali successori o aventi causa non abbiano provveduto al pagamento di almeno 1(una) rata di rimborso del finanziamento e di quant'altro dovuto al mutuante in dipendenza dello stesso;
- b) Ricorra l'ipotesi di ritardato pagamento ai sensi dell'art. 40, comma secondo del D.Lgs. n. 385/1993.

Art.12 – Foro competente

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata in via esclusiva al foro di Treviso.

Art.13 – Domicilio

Per ogni effetto di legge il mutuante elegge domicilio presso _____, il mutuatario presso la propria sede legale in via Vittorio Veneto n. 6 – 31027 Lovadina di Spresiano (TV); a tale domicilio il mutuante potrà far eseguire la notificazione di tutti gli atti anche esecutivi.

Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente all'altra eventuali variazioni in merito ai dati di cui al precedente periodo.

Il presente atto e le relative formalità scontano il trattamento previsto dagli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 26 settembre 1973 n. 601 (esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, in luogo delle quali viene corrisposta dal mutuante un'imposta sostitutiva sull'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati in ciascun esercizio).

Oltre all'ammontare dell'imposta sostitutiva riconosciuta al mutuante e da questo trattenuta sulle somme erogate, nella misura in atto al momento delle relative erogazioni, il mutuatario si impegna a versare al mutuante le eventuali maggiorazioni di detta imposta che, per successive disposizioni legislative, il mutuante fosse tenuto a corrispondere in relazione al presente atto, salvo la volontà da parte dell'Istituto di non applicare la suddetta imposta sostitutiva.

Per la parte mutuante

Per la parte mutuataria
CONTARINA S.p.A.
Il Direttore generale

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il mutuante dichiara di aver letto il presente contratto e di approvare specificatamente l'art. 12 - Foro competente.

Per la parte mutuante
